



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA**

Brescia, 03/05/2023

**DETERMINAZIONE N. 67/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "SVILUPPO BRESCIA SRL"**

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società SVILUPPO BRESCIA SRL con sede in Brescia, via Veneto n. 20, e iscritta nel registro delle imprese al n. 03752960983;

verificato che la società in parola, iscritta al n. 560150 del repertorio economico amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 27 gennaio 2016, l'attività di agente di affari in mediazione nel settore agenti immobiliari e con mandato a titolo oneroso che il presidente del consiglio di amministrazione e consigliere delegato sig. Roberto Vicentino risulta essere legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 67280 del 29 giugno 2021, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per il periodo dall'11 dicembre 2019 al 12 maggio 2021;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare avviato con nota del 24 gennaio 2023, prot. n. 5051, a carico dell'impresa in parola nella persona del legale rappresentante sig. Roberto Vicentino che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza, mediante collegamento realizzato attraverso la piattaforma di Google Meet;

considerato che in sede di audizione il dr. Dario Perotti, che assisteva il convocato sig. Roberto Vicentino, ha dichiarato che l'impresa, affiliata Tecnocasa, ha sempre stipulato la polizza assicurativa e il periodo di scopertura indicato è dipeso dall'errata convinzione che la polizza "all risk" sottoscritta coprisse anche il rischio professionale; ha dichiarato, inoltre, che ha stipulato una polizza con efficacia retroattiva proprio per sanare la mancanza nel periodo indicato, come da verbale n. 23012/AU dell'8 febbraio 2023;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività

comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che la società in parola ha esercitato l'attività di agente di affari in mediazione nel settore agenti immobiliari e con mandato a titolo oneroso per il periodo dall'11 dicembre 2019 al 12 maggio 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il sig. Roberto Vicentino, quale legale rappresentante della società in parola, ha stipulato, in data 12 maggio 2021, una polizza con efficacia retroattiva a copertura del periodo segnalato, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione della Giunta Camerale n. 106 del 20 dicembre 2022 che prevede una specifica disciplina per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre a carico della società SVILUPPO BRESCIA SRL, nella persona del legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione sig. Roberto Vicentino;

#### d e t e r m i n a

di adottare nei confronti dell'impresa SVILUPPO BRESCIA SRL, nella persona del legale rappresentante e soggetto preposto alla mediazione sig. Roberto Vicentino, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni tre, precisamente dal 6 all'8 luglio 2023 compresi;

#### a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina:

<https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale [www.bs.camcom.it](http://www.bs.camcom.it) alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE  
DELL'AREA ANAGRAFICA  
(dr.ssa Cristiana Elena Taioli)